

**CIRCOLARE n. 28 del 13 febbraio 2026**

Prot. n. 84 AS/bf

**OGGETTO: Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 - Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Indicazioni amministrative, operative e contabili**

Dal 1° gennaio 2026 sono in vigore le nuove regole sul conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria. L'Istituto, con la circolare in oggetto, ha pubblicato le istruzioni operative con le nuove soglie occupazionali, che introducono un sistema progressivo basato sulla media annuale dei dipendenti.

La novità principale riguarda l'introduzione di soglie dimensionali differenziate nel tempo:

- 2026-2027: obbligo per aziende con almeno 60 dipendenti (media annuale);
- 2028-2031: ritorno alla soglia ordinaria di 50 dipendenti;
- dal 2032: abbassamento della soglia a 40 dipendenti.

Il calcolo si basa sulla media annuale dei lavoratori dell'anno precedente rispetto al periodo di paga. Per il 2026, quindi, si considera la media occupazionale del 2025. Le aziende che aumentano il numero di dipendenti, negli anni successivi all'avvio, saranno soggette all'obbligo contributivo, se raggiungono le soglie previste.

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l'Inps rende note le istruzioni per assolvere all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria del TFR non destinato a forme di previdenza complementare, come previsto dalle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio del 2026 (Circolare FIPE n. 4/2026). In particolare, con le suddette modifiche, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all'incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.

In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell'obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze, successivamente dal 2032, l'obbligo di versamento si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all'inizio dell'attività, calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Per il periodo 2028-2031 continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti, già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria.

L'obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari, pertanto il TFR rimane disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Scopri la **Giornata della Ristorazione** Per la cultura dell'ospitalità | **16 maggio 2026**

[giornatadellaristorazione.com](http://giornatadellaristorazione.com)

### Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

La disciplina innovata dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) riguarda esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l'art. 2120 del codice civile ai fini del TFR. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico. In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d'azienda, incorporazione) o cessione di contratto:

- se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest'ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
- se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione l'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell'ipotesi in cui il lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile.

L'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile, con l'obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

### Determinazione del requisito dimensionale

Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare (nella prassi amministrativa, l'anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), precedente al periodo di paga considerato, pertanto il contributo è dovuto se la media dei dipendenti occupati raggiunge i seguenti limiti:

- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Si tengono in considerazione esclusivamente i mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale. Il calcolo della media deve riflettere la presenza reale dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo.

L'Istituto evidenzia inoltre che, nonostante la novella, l'attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell'anno di costituzione dell'azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell'attività. Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all'art 1 comma 203 della Legge di Bilancio, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività, ai fini degli obblighi di versamento la Fondo di Tesoreria.

Per il calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time, che sono computati in

proporzione all'orario, sommando mensilmente gli orari individuati e rapportandoli all'orario dei lavoratori a tempo pieno.

Ai fini del computo, i datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali previsti devono rilasciare all'Inps apposita dichiarazione con modello **SC34**.

#### Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Ai fini della determinazione del versamento mensile, per ogni lavoratore interessato viene presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.

La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla retribuzione di cui sopra l'aliquota del 7,41% (1/13,5). Dall'importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% previsto dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti dei lavoratori per i quali tale contributo è dovuto.

#### Decorrenza dell'obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria

Il versamento delle quote al Fondo di tesoreria deve essere effettuato mensilmente con le stesse modalità e termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, dunque deve avvenire **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

Il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell'importo corrispondente al contributo dello 0,50% previsto dal citato articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, dovuto per ciascun lavoratore.

#### Misure compensative

In relazione ai conferimenti in oggetto, sono applicabili ai datori di lavoro le misure compensative già previste dalla normativa vigente, in particolare quanto disposto dall'art. 10 del D.lgs 252/2005, che prevede l'esonero dal versamento al Fondo di garanzia di cui all'art. 2 legge 297/1982, in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e la Fondo di Tesoreria. Viene richiamato anche quanto previsto all'art 8 D.L. 203/2005 che riconosce a favore dei datori di lavoro l'esonero dal versamento di contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'art 24 della legge 88/1989 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), per ciascun lavoratore nella misura dello 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014, applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

#### Istruzioni operative

I datori di lavoro, per le posizioni Inps afferenti alla gestione DM sono tenuti a richiedere il codice di autorizzazione **1R** "Azienda in cui sono occupati lavoratori per il quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

### Periodi pregressi

Le aziende che hanno avviato la loro attività nel 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel medesimo anno, sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a far data da quello di inizio attività. (si vedano le modalità operative della circolare Inps 70/2007). Le aziende costituite prima del 2025 e che raggiungano almeno 60 addetti in tale anno, sono tenute al versamento a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai sensi della deliberazione del CdA Inps n. 5 del 7 ottobre 1993, **l'obbligo può essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento**. A tal fine nel flusso Uniemens è istituito il nuovo codice causale **CF05**.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Roberto Calugi



### Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare FIPE n. 4/2026 Circolare FIPE n. 57/2025	<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>	TFR; Legge di bilancio 2026; Fondo di Tesoreria